



Riconoscimento della rilevanza nazionale alla Federazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi, in sigla FEDERLAVORO, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

- 1. E' riconosciuta alla Federazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi, in sigla FEDERLAVORO, con sede in Fossò (VE) Via Provinciale Sud n.11/C, la rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle

imprese se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla Camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province.

Dalla documentazione presentata in data 1° luglio 2015 e dagli esiti dei controlli attuati risulta che la Federazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi, in sigla FEDERLAVORO, è in possesso dei citati requisiti e, in particolare:

- 1- è una associazione sindacale di categoria tra imprenditori costituita da oltre dieci anni, come risulta da estratto della Camera di commercio;
- 2- il numero degli associati rappresenta almeno il 5 per cento degli appartenenti alle categorie economiche dei servizi, della produzione e dell'artigianato, iscritti negli appositi registri tenuti dalla Camera di commercio, come comunicato dal Presidente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 30 giugno 2015, e come risulta dalla Camera di commercio;
- 3- opera con proprie strutture organizzate in più di 30 province, come rilevato dall'istruttoria svolta sulle sedi.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore

aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (art. 32, comma 1, lettera b).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 APRILE 2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Rossella Orlandi